



ALLEGATO II.2 SCHEMA DI RELAZIONE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ DI CUI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO CONGIUNTO CONSOB - BANCA D'ITALIA

Nel presente schema sono riepilogati gli obiettivi che la funzione di controllo di conformità deve normalmente perseguire per il corretto svolgimento dell'attività. Si tratta di un punto di riferimento per l'impostazione dei controlli e il conseguente *reporting* indirizzato agli organi aziendali e alle autorità di vigilanza, che può ~~e deve~~ essere integrato per tener conto di situazioni peculiari.

Commenti

Si ritiene opportuno, per ragioni di flessibilità del sistema, lasciare alle Società la massima libertà in ordine allo specifico contenuto della relazione della funzione di *compliance*, fermi restando gli elementi essenziali che la medesima deve contenere, in conformità dell'art. 16 del Regolamento Congiunto. In tale ottica, dovrebbero essere le Società stesse a decidere se il presente schema di riferimento debba essere integrato in relazione alla propria realtà peculiare. Coerentemente, si propone di apportare la modificazione suggerita.

La relazione della funzione di controllo di conformità alle norme illustra:

~~1. le valutazioni di impatto rispetto al "rischio di non conformità" effettuate in relazione al piano industriale dell'intermediario, con particolare riguardo a politiche commerciali e a prodotti innovativi[†];~~

~~2.1.~~ le verifiche effettuate, ed i relativi risultati emersi, nel periodo di riferimento per accertare l'efficacia e l'adeguatezza delle procedure **di controllo di conformità** adottate dall'intermediario per la prestazione dei servizi/attività;

~~3.2.~~ le misure adottate per rimediare ad eventuali carenze;

~~4.3.~~ le attività pianificate;

~~5.4.~~ la situazione complessiva dei reclami ricevuti per iscritto dall'intermediario nel periodo di riferimento.

Commenti

Il contenuto della relazione in oggetto dovrebbe ricalcare quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento Congiunto. In

[†] La relazione si sofferma anche sul grado di coerenza fra ~~target~~ di clientela prescelto e caratteristiche dell'offerta di prodotti/servizi da parte dell'intermediario.



detta prospettiva, il punto 1 del presente schema richiama valutazioni di carattere generale, che non rientrano tra i compiti propri della funzione di *compliance* quanto, piuttosto, dell'organo amministrativo della SGR. Pertanto, si propone che il punto in questione venga eliminato.

Là dove l'Autorità di vigilanza ritenga comunque opportuno mantenere la formulazione proposta in consultazione e, specificamente, la nota 1 al punto 1 in parola, appare opportuno specificare che la relazione può soffermarsi sul grado di coerenza tra *target* di clientela prescelto e caratteristiche dell'offerta di prodotti/servizi da parte dell'intermediario soltanto nell'ipotesi in cui la SGR svolga attività di commercializzazione diretta di parti di OICR.

La modificazione relativa al punto 2 è funzionale a precisare le specifiche procedure delle quali la funzione di *compliance* deve accertare l'efficacia e l'adequatezza.

La funzione di controllo di conformità alle norme elabora le proprie relazioni periodiche tenendo conto delle *best practices* individuate dalle Associazioni competenti.

Per quanto concerne in particolare la situazione complessiva dei reclami ricevuti per iscritto dall'intermediario, la relazione riporta il seguente set minimale di informazioni.

- Indicazione del numero di reclami ricevuti nel periodo di riferimento e del numero di reclami **evasi composti**. Le medesime informazioni devono essere fornite in relazione ai precedenti 5 periodi, accompagnate da un commento esplicativo formulato da parte della funzione di controllo di conformità alle norme tendente ad interpretare la dinamica temporale dei reclami.

Commenti

Sebbene il riferimento ai reclami "composti" sia identico a quello presente nella Delibera CONSOB 14015/2003, si ritiene che la presente consultazione possa rappresentare l'occasione per rendere l'informativa fornita al riguardo maggiormente significativa. In particolare, posto che, nella prassi, non sussiste una interpretazione univoca del concetto di "composizione" di un reclamo, appare più opportuno, anche ai fini di una eventuale comparabilità delle informazioni ricevute da parte dell'Autorità di vigilanza, fare riferimento ai reclami "evasi", intendendosi per tali, i reclami per i quali la Società ha comunque fornito una risposta al cliente/investitore. In alternativa, si domanda di fornire, per chiarezza mediante una nota al presente allegato, una definizione di "reclami composti" ancorata a criteri di carattere oggettivo.



DOCUMENTO N. 2

- Ove il soggetto si avvalga di promotori finanziari, indicazione dei primi dieci promotori per incidenza del numero di reclami sul numero di rapporti operativi² ad essi riferibili, nonché la media di tale incidenza per promotore a livello complessivo, avvalendosi del seguente schema:

Promotore Incidenza percentuale

1. Nome e cognome	Numero di reclami riferibili al promotore 1/ numero di clienti riferibili al promotore 1
2. Nome e cognome	Numero di reclami riferibili al promotore 2/ numero di clienti riferibili al promotore 2
Media di tutti i promotori	Numero di reclami riferibili all'attività di promotori / numero di clienti riferibili ai promotori

- Considerazioni della funzione di controllo di conformità alle norme sulle eventuali carenze procedurali e; organizzative ~~e comportamentali~~ emerse per ciascun servizio/attività a seguito dell'esame dei reclami pervenuti.

Commenti

Si ritiene opportuno eliminare il riferimento alle carenze “comportamentali”, in quanto la verifica dei comportamenti sembrerebbe attenere ad una funzione più ispettiva quale, ad esempio, quella di revisione interna, piuttosto che alla funzione di *compliance*.

- Comunicazione delle iniziative assunte dalla funzione di controllo di conformità alle norme al fine di informare l'alta ~~direzione~~ dirigenza e gli organi di controllo delle suddette carenze.

Commenti

Il punto in oggetto dovrebbe essere riferito alle iniziative assunte dalla funzione di *compliance* in generale e non già, esclusivamente, con riguardo ai reclami, come emerge dalla struttura del presente Allegato II.2. Al fine di rendere chiaro l'ambito dell'informativa in discorso, si propone di valutare una diversa collocazione del punto in



commento. Del resto, si sottolinea che tale modificazione evita che le informazioni concernenti i reclami costituiscano una relazione nella relazione piuttosto che, come appunto dovrebbe essere, una parte della relazione della funzione di *compliance*.

Sotto il profilo contenutistico, si ritiene opportuno procedere alla modificazione suggerita, per ragioni di coerenza con le definizioni contenute nel Regolamento Congiunto e di certezza dei concetti cui determinate definizioni si riferiscono.

~~•Comunicazione delle iniziative intraprese da parte degli organi competenti sulla base delle informazioni ricevute dalla funzione di controllo di conformità alle norme.~~

Commenti

Là dove il punto in commento debba intendersi effettivamente riferito, come emerge dalla lettera del medesimo, alle iniziative intraprese da parte degli “*organi* aziendali competenti”, si ritiene opportuno che il medesimo sia eliminato. Al riguardo, vale rilevare che le iniziative intraprese da parte degli organi aziendali sulla base delle informazioni ricevute dalla funzione di controllo di conformità alle norme devono, come espressamente richiesto nella Parte I del documento di consultazione, comunque accompagnare la trasmissione della presente relazione. Di conseguenza, la ripetizione di tali iniziative all’interno della relazione stessa costituirebbe una duplicazione. Peraltro, le iniziative in discorso dovrebbero, in ogni caso, essere riferite alle informazioni ricevute dalla funzione di *compliance* non solo con riguardo ai reclami ma con riferimento a qualsiasi altro profilo rilevante per la *compliance* medesima.

Se, viceversa, le iniziative di cui si tratta nel punto in esame devono intendersi riferite non già agli “*organi competenti*” bensì alle “*funzioni competenti*”, il punto in questione dovrebbe essere coerentemente riformulato. Anche in tale ipotesi, dovrebbero comunque valere le considerazioni sopra espresse con riferimento all’ambito oggettivo delle iniziative in parola e, pertanto, sarebbe necessario modificare la collocazione del punto in commento all’interno del presente Allegato II.2.